

TAR Puglia (sede di Bari), Sez. I, 11 novembre 2023, n. 1321: silenzio assenso – inefficacia della SCIA incompleta e inesatta – responsabilità del cittadino

Il Giudice Amministrativo ribadisce e ricorda che gli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa come la SCIA e, in generale, il silenzio-assenso si basano sulla *“diretta assunzione di responsabilità da parte del cittadino”* quanto a veridicità e completezza delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni e asseverazioni.

Tale responsabilità è fondamento, ma anche *“limite degli effetti che l'ordinamento riconnette”* alla semplificazione (SCIA, silenzio assenso, DIA), perchè non è sufficiente il solo decorso del tempo a consentire la realizzazione di un'opera o l'avvio di un'attività, bensì è necessario che sussistano effettivamente i presupposti cui la legge associa effetto abilitativo: dichiarazioni dolosamente o colposamente inesatte e/o incomplete e/o non veritiere e/o erronee in relazione alla sussistenza di tali presupposti impediscono il perfezionarsi dell'effetto legittimante previsto dalla legge, gravando sull'interessato l'onere di rappresentare all'Amministrazione tutti gli elementi necessari all'istruttoria.

Conseguenza dell'inefficacia è che l'opera/attività oggetto delle dichiarazioni sono da ritenersi prove di titolo, lasciando intatti i poteri repressivi dell'Amministrazione (nel caso di specie, annullamento in autotutela anche al di fuori dei termini di legge, ma più in generale poteri inibitori/sospensivi e sanzionatori).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202200891&nomeFile=202301321_01.html&subDir=Provvedimenti